



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA

“MOBY'S SUB APNEA BLU RIETI”

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO



Art. 1 - Costituzione e sede

E' costituita l'Associazione Sportiva denominata “MOBY'S SUB APNEA BLU RIETI”, con sede in Rieti - S. Giovanni Reatino, ex scuola elementare, come libera associazione senza scopo di lucro, con durata illimitata nel tempo.

Art. 2 - Carattere dell'associazione

L'Associazione è apolitica, opera senza distinzioni etniche, ideologiche o confessionali, ha carattere sportivo e non ha finalità di lucro.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente statuto.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.

L'Associazione è un organismo patrimonialmente, operativamente ed amministrativamente autonomo ed assume la figura giuridica dell'associazione di fatto non riconosciuta a norma dell'art. 36 e seguenti del c.c. .

Art. 3 - Scopi dell'Associazione

L'Associazione ha per scopo esclusivo la promozione ed attuazione di iniziative sportive atte a :

1. Sviluppare e diffondere l'attività sportiva intesa come mezzo di formazione psicofisica e morale dei soci;
2. Gestire ogni forma di attività sportiva (agonistica, ricreativa) idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle attività subacquee.
3. Gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive ecc..
4. Sensibilizzare e promuovere il rispetto e la tutela ambientale;
5. Educare i subacquei ad un corretto approccio con l'ambiente marino;

FINANZE E PATRIMONIO

Art. 4 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

Art. 5 - Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- ♦ dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione dell'Associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- ♦ dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dal consiglio direttivo;
- ♦ da eventuali contributi straordinari deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- ♦ da versamenti volontari degli associati;
- ♦ da contributi da Pubbliche Amministrazioni, Enti locali, Istituti di credito e da enti in genere o da privati;
- ♦ da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- ♦ da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge.

I contributi ordinari devono essere pagati in 4 soluzioni trimestrali anticipatamente.

Art. 6 - Destinazione del patrimonio sociale

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utile o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di scioglimento dell'Associazione gli eventuali avanzi di bilancio saranno devoluti in beneficenza.

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Art. 7 - Esercizio finanziario

L'esercizio sociale è coincidente con l'anno solare; pertanto inizia al 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 Aprile di ciascun anno il consiglio direttivo deve predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da presentare all'approvazione dell'assemblea.

Nei quindici giorni che precedono l'assemblea per l'approvazione dei bilanci, gli stessi devono restare depositati presso la sede dell'associazione a disposizione di tutti coloro che siano interessati a prenderne visione.

SOCI

Art. 8 - Requisiti dei soci

L'iscrizione all'associazione è aperta a tutti e possono essere soci cittadini italiani o stranieri, anche non residenti in Italia, che ne condividano le finalità istitutive ed in possesso di idonei requisiti morali e sociali, di sentimenti e comportamenti democratici.

Potranno inoltre essere soci associazioni e circoli, enti pubblici e privati aventi scopi e finalità non in contrasto con quelli di questa associazione nonché scopi sociali ed umanitari.

L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro, sempre a disposizione per consultazione da parte dei soci.

Art. 9 - Ammissione dei soci

L'ammissione dei soci è libera ed il loro numero è illimitato.

Chi è intenzionato a diventare socio deve presentare domanda di ammissione indicando:

i propri dati (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza);

- ♦ l'eventuale attività svolta;
- ♦ la dichiarazione di condividere le finalità perseguite dall'associazione;
- ♦ l'impegno ad osservare lo statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo decide sull'accoglimento delle domande di ammissione e ne dà comunicazione entro trenta giorni dal ricevimento; in caso di mancata comunicazione entro il termine previsto la domanda si intende respinta.

La domanda presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggior età dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando che in ogni caso ed in qualsiasi momento all'associato è consentito recedere dall'Associazione, dandone comunicazione con lettera raccomandata.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto al voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e la sua eleggibilità libera negli organi associativi amministrativi.

Tutti i soci sono tenuti a corrispondere le quote nella misura stabilita dal consiglio direttivo, pena l'esclusione.

I soci partecipano a tutte le iniziative e le attività e beneficiano di tutte le provvidenze attuate dall'Associazione.

Art. 10 - Categorie di soci

Le categorie dei soci sono le seguenti:

- a. Soci fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all'associazione;
- b. Soci ordinari: coloro che pagano la quota di ammissione e la quota annuale stabilita dall'associazione;
- c. Soci straordinari: coloro che, pagano una tessera per usufruire di servizi per la copertura assicurativa, non partecipando alle attività subacquee.
- d. Soci onorari: coloro che si sono particolarmente distinti e nei confronti dei quali l'Associazione ritiene di esprimere un significato di riconoscimento.

La suddivisione degli aderenti nelle su citate categorie non implica alcuna limitazione nei diritti di ciascun socio. Ogni aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Art. 11 - Partecipanti



Sono "partecipanti" coloro che prestano la loro opera gratuitamente per la realizzazione di iniziative atte al raggiungimento dei fini istituzionali e che sono ammessi ad utilizzare le strutture ed i servizi dell'associazione. Sono, inoltre, gli iscritti e gli associati di altre Associazioni che svolgono la medesima attività o che perseguono gli stessi fini istituzionali e che sono ammessi ad utilizzare le strutture ed i servizi dell'associazione. Sono, inoltre, gli iscritti e gli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che perseguono gli stessi fini istituzionali evidenziati nel presente statuto e che per legge, regolamento, statuto o atto costitutivo sono affiliate alla stessa organizzazione locale o nazionale cui è affiliata questa Associazione.

Art. 12 - Doveri dei soci

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

Art. 13 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si può perdere per i seguenti motivi:

- ◆ Per dimissioni da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- ◆ Per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- ◆ Per delibera di esclusione del Consiglio direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indennità; a tale scopo il consiglio direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno alla revisione della lista dei soci;
- ◆ Per ritardato pagamento dei contributi oltre 4 mesi;
- ◆ Cause previste dalla legge.

ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA

Art. 14 - Organi amministrativi

Organi dell'associazione sono:

- ◆ L'assemblea generale dei soci;
- ◆ Il presidente;
- ◆ Il consiglio direttivo;
- ◆ Il collegio dei revisori dei conti;
- ◆ Il collegio dei probiviri.

ASSEMBLEA

Art. 15 - Partecipazione all'Assemblea

L'Associazione ha nell'assemblea generale il suo organo sovrano.

L'Assemblea è costituita dagli associati che hanno versato la quota prevista dallo statuto.

L'Assemblea deve riunirsi ordinariamente almeno una volta all'anno, per l'approvazione del rendiconto consuntivo entro il quarto mese dalla chiusura degli esercizi sociali.

Art. 16 - Compiti dell'assemblea

L'assemblea, riunita in via ordinaria:

- a. approva il rendiconto economico finanziario;
- b. delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;
- c. nomina per elezione - a scrutinio segreto - il Consiglio Direttivo;
- d. delibera sulla nomina dei soci onorari;
- e. delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.

L'assemblea si riunisce in via straordinaria, quando necessario, per deliberare:

- a. sulle modifiche dello statuto sociale;
- b. sulle proposte di scioglimento del consiglio direttivo;
- c. sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'associazione;
- d. sulla devoluzione del patrimonio;
- e. su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.

Art. 17 - Convocazione dell'assemblea

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni dal presidente, mediante invito per lettera indirizzata a tutti i soci od esposizione di avviso di convocazione affisso nei locali della sede sociale contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta la metà più uno dei soci. In tal caso l'assemblea deve essere convocata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di convocazione.

Art. 18 - Costituzione dell'assemblea

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; trascorsa 1 (una) ora dalla prima convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea, o a delegare per iscritto esclusivamente altro associato di loro fiducia, tutti i soci in regola con il pagamento della quota di associazione; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.

Hanno diritto al voto i soci fondatori, i soci ordinari ed i soci onorari.

Art. 19 - Deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in caso di sua assenza, dal vicepresidente.

Delle riunioni di assemblea si redige verbale firmato dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

L'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art. 20 - Forma di votazione dell'assemblea

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del presidente e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il presidente dell'assemblea può inoltre in questo caso scegliere due scrutatori fra i presenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 21 - Compiti del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei soci della gestione dell'associazione ed ha il compito di:

- a. deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- b. predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c. deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- d. dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente o da qualsiasi componente del consiglio;
- e. procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci accertando la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio e prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- f. in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- g. deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;
- h. deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere fra i soci;
- i. nominare al suo interno il presidente, il vice presidente, il tesoriere ed il segretario;
- j. redigere l'eventuale regolamento interno;
- k. promuovere allestire le attività agonistiche e ricreative;
- l. determinare l'importo delle quote associative annuali, fissandone le modalità di pagamento da sottoporre all'assemblea dei soci;
- m. determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e fissarne le modalità di pagamento da sottoporre alla valutazione assembleare. Non sono ammessi corrispettivi per prestazioni di servizi o cessione dei beni a soci, associati o partecipanti, ai componenti del Consiglio direttivo, a coloro che per qualsiasi motivo operino per l'Associazione o ne facciano parte, a soggetti che effettuano elargizioni liberali a favore dell'Associazione e ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi controllate o collegate a condizioni più favorevoli in ragione delle loro qualità.



Il consiglio direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità il presidente ha diritto al voto doppio.

Art. 22 - Composizione del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 5(cinque) a un massimo di 9 (nove) membri nominati dall'assemblea ordinaria ed eletti esclusivamente fra i soci.

Il consiglio direttivo dura in carica due anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i consiglieri decadono dalla carica.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più consiglieri, purché meno della metà, negli intervalli fra le assemblee sociali elettive, il consiglio direttivo ha la facoltà di procedere - per cooptazione - alla integrazione del consiglio stesso fino al limite statutario.

I membri del consiglio direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

I membri del consiglio direttivo decadono automaticamente dal loro incarico in caso di assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive.

Art. 23 - Riunione del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando sia richiesto da almeno tre componenti.

Alle riunioni partecipa il segretario. In assenza del medesimo le funzioni saranno svolte da un membro del consiglio designato dal presidente.

Le riunioni del consiglio devono essere convocate mediante avviso scritto o telefonico, almeno quattro giorni prima.

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente; in sua assenza dal vice presidente.

Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità il presidente ha diritto a voto doppio.

Delle riunioni di consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Alle riunioni del consiglio direttivo potranno essere invitati i membri del collegio dei revisori dei conti, i quali svolgeranno soltanto funzioni consultive.

PRESIDENTE

Art. 24 - Compiti del presidente

Il presidente dirige l'associazione e ne ha la rappresentanza legale nei confronti dei terzi.

Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi; egli la rappresenta validamente in tutti gli atti, contratti, giudizi nonché in tutti i rapporti con enti, società, istituti pubblici e privati.

Ha i seguenti compiti:

- a. assicurare il buon funzionamento dell'associazione;
- b. verificare il rispetto dello statuto e dei regolamenti;
- c. controllare l'attuazione delle delibere assembleari e del consiglio direttivo;
- d. valutare le proposte da sottoporre al consiglio direttivo e adottare i provvedimenti d'urgenza, salvo riferire al consiglio;
- e. firmare gli atti dell'associazione;
- f. convocare l'assemblea su richiesta di almeno un terzo degli associati o almeno tre consiglieri;
- g. presentare il rendiconto consuntivo all'assemblea per l'approvazione, previa relazione del consiglio e del collegio dei revisori.

Il presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

VICE PRESIDENTE

Art. 25 - Compiti del vicepresidente

Le funzioni del presidente, in caso di sua assenza, sono svolte dal vicepresidente, che ne assume tutti i poteri e le funzioni.

Il solo intervento del vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del presidente.

SEGRETARIO

Art. 26 - Compiti del segretario

Il segretario, nominato con deliberazione del consiglio direttivo, in particolare:

- a. organizza le riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea, redigendone i relativi verbali;
- b. provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo, delle decisioni e delle disposizioni emanate dal presidente;
- c. collabora con il presidente e con il consiglio direttivo nello svolgimento delle attività amministrative ed economiche dell'associazione;
- d. compila e tiene aggiornato il libro degli associati, il libro dei verbali dell'assemblea e del consiglio direttivo;
- e. svolge tutte le funzioni affidategli dal consiglio direttivo, nonché tutte le operazioni non riservate specificatamente ad altri organi.

TESORIERE

Art. 27 - Compiti del tesoriere

Il tesoriere è delegato alla gestione della cassa ed in particolare:

- a. ne tiene la contabilità, con facoltà di riscuotere e di provvedere ad operazioni bancarie attive e passive, somme e valori;
- b. effettua pagamenti, rilascia quietanze;
- c. redige la bozza tecnica del bilancio e del rendiconto consuntivo.

IL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

Art. 28 - Nomina e compiti dei revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi di cui due tra i soci fondatori uno nominato tra i soci ordinari ed elegge al suo interno il proprio Presidente.

Si riunisce ogni volta che lo ritiene opportuno il Presidente o almeno due membri del Collegio. Esercita il controllo sulla gestione contabile dell'Associazione, riscontra, controfirmandoli, l'esattezza e la veridicità dei bilanci consultivi presentando una relazione scritta al Consiglio Direttivo.

I componenti del Collegio possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con voto consultivo, quando richiesto dal Presidente.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 29 - Nomina e compiti del collegio dei probiviri

- a. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dall'Ente di Promozione sportiva di riferimento a cui l'Associazione è affiliata;
- b. In tutti i casi in cui, per qualsiasi voglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio Arbitrale secondo le indicazioni dell'Ente di Promozione sportiva di riferimento a cui l'Associazione è affiliata, questo sarà composto da numero 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni da Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Rieti;
- c. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro;
- d. L'arbitrato avrà sede in Rieti ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dall'Ente di Promozione sportiva di riferimento a cui l'Associazione è affiliata.

LE CONVENZIONI

Art. 30 - Deliberazione delle convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo. Copia di ogni convenzione è custodita a cura del presidente presso la sede dell'Associazione ed è a disposizione di ogni aderente che voglia prenderne visione.

Art. 31 - Stipulazione della convenzione

La convenzione approvata dal Consiglio Direttivo è stipulata dal Presidente dell'Associazione che ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Art. 32 - Attuazione della convenzione

Il Consiglio Direttivo delibera sulla modalità di attuazione della convenzione e delega un suo componente alla verifica del rispetto di quanto deliberato.

LA RESPONSABILITA'

Art. 33 - Responsabilità dell'associazione

L'Associazione risponde con i propri beni dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 34 - Assicurazione dell'associazione

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale della associazione stessa.

DURATA E SCIoglimento

Art. 35 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 36 - Scioglimento e liquidazione

L'associazione può essere sciolta solo a seguito di specifica deliberazione dell'assemblea generale dei soci convocata in seduta straordinaria con l'approvazione di almeno 4/5 (quattro/quinti) dei soci e, comunque, secondo le norme del Codice Civile.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il patrimonio sociale netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in beneficenza.

LIBRI SOCIALI

Art. 37 - Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

L'attività dell'Associazione è documentata attraverso la corretta tenuta dei libri sociali (Libro verbali Assemblea, Libro verbali Consiglio Direttivo e Libro Soci), oltre alle scritture relative alla gestione economico-finanziaria e patrimoniale.

Il Consiglio direttivo assicura la corretta tenuta di tutta la documentazione sociale, custodita presso la sede dell'Associazione.

Qualunque atto sociale è accessibile ai soci e al Collegio dei revisori.

NORME FINALI E GENERALI

Art. 38 - Rinvio

Lo statuto si interpreta secondo buona fede.

Per tutto quanto non è specificatamente previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio alle disposizioni in materia dettate dal Codice Civile, alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Il Segretario



Il Presidente





AGENZIA
DELLE ENTRATE
UFFICIO DI RIETI

REGISTRATO IL 28 DIC 2006
N° 3387
SERIE 3
Corrisposte € 168,00
~~168,00~~ 168,00



IL DIRETTORE

IL CAPO AREA SERVIZI
(Dott. ROSARIO MENTALE)



Rieti

ASSOCIAZIONE SPORTIVA

Consiglio Direttivo

Verbale n. 1

Il giorno martedì 9 marzo 2010, alle ore 21:00, in prima convocazione, presso la sede dell'Associazione Moby's Sub Apnea Blu Rieti, si è tenuta l'assemblea del CD con i seguente punto all'ordine del giorno:

- ◆ Distribuzione Cariche del CD per i nuovi membri eletti alle elezioni del 28/02/2010;
Verificato la presenza del numero legale dei membri, si passa alla discussione del punto all'ordine del giorno:

L'assemblea viene presieduta dal Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti alle scorse elezioni sig. Nobili Maurizio.

Si propongono le seguenti cariche:

PRESIDENTE: Nobili Maurizio;

VICEPRESIDENTE e con delega ai rapporti con la scuola: Cipitelli Mauro;

SEGRETARIO: Duina Luciano;

TESORIERE: Viscioletti Corrado;

CONSIGLIERE responsabile per il settore medico e rapporti esterni: Tittoni Enrico

CONSIGLIERE responsabile alle uscite: Berardi Carlo coadiuvato dal Consigliere Porazzini Ivano;

CONSIGLIERE responsabile piscina e vasca: Rebonato Andrea;

CONSIGLIERE Marroni Vittorio;

i quali accettano la carica

L'assemblea prende visione del punto all'ordine del giorno e approva all'unanimità.

La seduta è tolta alle ore 22.30 del medesimo giorno .


Il presente verbale viene letto , approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Luciano Duina

Il Presidente
Maurizio Nobili

Associazione Sportiva Moby's Blu Apnea Blu Rieti
Cod. fiscale 90049250575

Via della scuola n. 3 - San Giovanni Reatino (RI) 02100 Rieti



CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

UFFICIO COMPETENTE : UT RIETI

CODICE FISCALE

90049250575

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

ASSOCIAZIONE SPORTIVA MOBY'S SUB APNEA BLU RIETI

TIPO ATTIVITÀ

855100 - CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

BOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

S GIOVANNI REATINO EX SCUOLA ELEME

C.A.P.

02100

COMUNE

RIETI

PROV.

RI

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

NBLMRZ69C19H282Q

CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

NOBILI MAURIZIO

DATA 13/04/2010

IL FUNZIONARIO

Maurizio Nobili
 IL FUNZIONARIO
 M.L. Nobili



UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
 UT RIETI